

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

46° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

Presidenza del presidente OSSICINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

##### *(3117) Interventi finanziari per l'università e la ricerca*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 3, 11 e <i>passim</i>
BEVILACQUA (AN) . . . . .	2
CAMPUS (AN) . . . . .	3, 8, 11 e <i>passim</i>
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	3, 9, 11 e <i>passim</i>
LORENZI (Lega Nord-per la Padania indep.) . . . . .	8, 16
MONTICONE (PPI) . . . . .	8, 11
PAGANO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione . . . . .	3, 8, 9 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3117.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso, nel corso della quale erano state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

BEVILACQUA. Presento i seguenti ordini del giorno, rinunciando nel contempo alla loro illustrazione:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3117, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento il rendiconto annuale relativo alle modalità di selezione e distribuzione dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623».

0/3117/1/7

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3117, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata e documentata relativa alle spese destinate agli interventi di supporto, alla programmazione, al riordino ed alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica prima di procedere alla emanazione dei relativi decreti di ripartizione. Tale relazione dovrà inoltre fornire i dati relativi alle spese per il funzio-

namento di organismi e strutture di supporto ed alle procedure di selezione e di nomina dei componenti».

0/3117/2/7

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole ad entrambi gli ordini del giorno in quanto esprimono un'esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa sentita dal Parlamento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, manifesto però qualche perplessità in relazione alla sua formulazione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo concorda con il parere favorevole espresso dalla relatrice e quindi è disponibile ad accogliere gli ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, come la senatrice Pagano ha evidenziato, bisognerebbe però sopprimere le parole: «prima di procedere alla emanazione dei relativi decreti di ripartizione». Trattandosi di una relazione dettagliata e documentata relativa alle spese destinate agli interventi di supporto, alla programmazione e ad altro, essa può essere formulata solo a consuntivo. Delle due l'una o si riformula l'ordine del giorno nel senso di chiedere quali criteri il Governo intenda seguire nel riparto di quelle cifre, peraltro assai modeste, oppure si toglie la frase che ho prima citato, confermando l'impegno del Governo di trasmettere una relazione dettagliata e documentata relativa alle spese per il supporto di questi enti.

CAMPUS. Concettualmente sono valide tutte e due le ipotesi. Si tratterebbe di conoscere le cifre dell'anno precedente per decidere per l'anno in corso, oppure si può presentare una relazione non sulle spese ma sui criteri di ripartizione, come diceva il Sottosegretario.

Pertanto modifico il mio ordine del giorno n. 2 sostituendo le parole: «una relazione dettagliata e documentata relativa alle spese destinate» con le parole: «i criteri adottati per la distribuzione dei fondi relativi».

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Confermo di accogliere entrambi gli ordini del giorno.

CAMPUS. Signor Presidente, visto l'atteggiamento del Governo, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

## Art. 1.

## 1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonchè dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;

d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonchè per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;

e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto *Large Binocular Telescope*, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

f) di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

g) di lire 40 miliardi per il 1998, di lire 75 miliardi per il 1999 e di lire 89 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca uni-

versitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie.

2. All'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole «*e* e *g*)» con le seguenti «*e*), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonchè *g*)».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 26,» inserire le altre: «primo periodo,».*

1.10

PAGANO, *relatrice*

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè dall'attribuzione» fino alla fine della lettera.*

1.1

MONTICONE, TONIOLLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d) e conseguentemente sostituire la lettera f) con la seguente:*

«*f*) di lire 56,830 miliardi per il 1998 e di lire 58,830 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;».

1.2

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «ivi compresi» fino alla fine della lettera.*

1.3

MONTICONE, TONIOLLI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «55 miliardi» con le altre: «52,5 miliardi»; alla lettera g), sostituire le parole: «40 miliardi», «75 miliardi» e «89 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «38,3 miliardi», «74,3 miliardi» e «88,3 miliardi»; dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«*g*-bis) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì».

1.4

LORENZI

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g-bis) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture».

1.5 PEDRIZZI, CAMPUS, PAGANO

*Sopprimere il comma 2.*

1.6 CAMPUS, BEVILACQUA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di determinare l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di individuare l'aliquota applicabile, con esclusivo riferimento ad acquisti o abbonamenti effettuati in Italia e all'estero dalle biblioteche delle università e degli enti di ricerca, si intende per pubblicazione ogni documento fornito anche su uno soltanto dei seguenti supporti: cartaceo, audiovisivo, telematico, informatico e multimediale. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«"e-bis) operazioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165"».

1.7 PAGANO, *relatrice*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";

b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "o da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare"».

1.8 PAGANO, *relatrice*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. Le risorse eventualmente non utilizzate in un esercizio a decorrere dal 2000 possono esserlo nell'anno successivo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al predetto comma 2-bis nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 2-bis sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 2-quater.

2-quater. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia dell'università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 1), della legge n. 1213 del 1967, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

2-quinquies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 117, dopo le parole: "delle Accademie delle belle arti," sono inserite le seguenti: "degli istituti superiori per le industrie artistiche";

b) al comma 119, dopo le parole: "il comma 3 dell'articolo 4", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dell'ultimo periodo"».

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. L'emendamento 1.10 è volto ad introdurre una opportuna specificazione chiarendo che ci si riferisce al primo periodo del comma 26 dell'articolo 2, perchè una parte di questo articolo contraddice quel che stiamo normando con questa legge.

Ritiro invece l'emendamento 1.7, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

L'emendamento 1.8 tende poi ad inserire un comma *2-bis* per apportare modificazioni e integrazioni alla legge n. 126 del 1990, dato che questa prevede soltanto l'edificabilità di aree per nuovi edifici universitari, mentre non prevede l'acquisto. Questo emendamento consentirebbe all'università di Roma di acquisire immobili già individuati sul territorio, atteso che c'è difficoltà a reperire suoli edificabili.

L'emendamento 1.9 riguarda infine i docenti della scuola secondaria che dovrebbero essere impegnati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento. Sapete che la legge prevede la specializzazione per coloro che andranno ad insegnare; nell'emendamento si fa riferimento all'utilizzo di docenti delle scuole secondarie per questa formazione. Accogliendo una condizione posta dalla Commissione bilancio, è peraltro il caso di sopprimere il terzo periodo del comma *2-bis* proposto con questo emendamento.

MONTICONE. Gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono stati presentati per segnalare la necessità che le spese contemplate alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 siano rivolte essenzialmente a coprire le necessità della ricerca e di coloro che la effettuano e non siano destinate ai componenti delle commissioni di garanzia e ai soggetti incaricati di valutare i progetti e la selezione degli stessi.

Ci sembra infatti che, trattandosi di risorse molto limitate, si debba ricorrere il più possibile al principio della gratuità delle attività di consulenza dei docenti universitari che, pur esulando dall'attività curricolare, rientrano comunque nell'ambito dei doveri di ricerca dei docenti universitari.

LORENZI. Signor Presidente, il mio emendamento 1.4 persegue lo stesso fine di un disegno di legge già presentato nella XII legislatura, che ebbe seguito, nonché di un disegno di legge da noi presentato nella XIII legislatura che venne iscritto nel calendario dei lavori della nostra Commissione, ma che, per mancanza di copertura, non potè essere esaminato. Quest'anno, nel corso dell'esame della legge finanziaria, vi è stata l'approvazione di uno stanziamento di 9 miliardi per il Politecnico di Torino, nella sede di Mondovì, che con il mio emendamento propongo che sia ridotto del 10 per cento.

CAMPUS. Signor Presidente, l'emendamento 1.5 inserisce in sostanza all'interno del disegno di legge in esame il contenuto dell'atto Senato n. 2114, già approvato dalla Commissione in sede referente, per la costituzione della sede distaccata dell'Università «La Sapienza» di Roma a Latina. I fondi necessari sono già stati accantonati e per sempli-



ficare l'*iter* legislativo di quel provvedimento abbiamo provveduto a presentare questo emendamento, che fa appunto riferimento agli anzidetti fondi, non sottraendo alcuna risorsa alla ricerca. Ripeto: si intende soltanto accelerare l'*iter* di un altro disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, proponiamo di sopprimere il comma 2 perchè, pur ritenendo giusta la possibilità che gli interventi per il sistema delle imprese possano essere estesi a tutto il territorio nazionale, con la norma in esame non si aumentano le risorse disponibili e pertanto riteniamo che ciò possa danneggiare le regioni più deboli individuate nell'obiettivo 1. Per questi motivi riteniamo che, in mancanza di maggiori stanziamenti, le risorse vadano destinate alle aree più deboli.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 in quanto sopprime alcune specificazioni sulle finalità della spesa, che è invece necessario affidare al controllo della Corte dei conti. Suggestirei ai presentatori la trasformazione di questo emendamento in un ordine del giorno. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 1.2, perchè elimina una disposizione necessaria ai fini del controllo della Corte dei conti.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.3 e favorevole sull'1.4, sulla cui prima parte mi rimetto al Governo, perchè riguarda la ripartizione degli oneri tra ricerca industriale e ricerca universitaria; per la seconda parte si tratta di accelerare e interpretare la volontà del Parlamento, che si è espresso con un voto di prenotazione nella legge finanziaria. Parere favorevole, per le stesse motivazioni, sull'emendamento 1.5.

Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.6, non per le motivazioni espresse dal senatore Campus, ma unicamente perchè il comma 2 è necessario al fine di correggere il mancato coordinamento tra l'articolo 4 e l'articolo 5 del provvedimento collegato alla finanziaria del 1998. Alla Camera i crediti di imposta per la ricerca di cui all'articolo 5 sono stati estesi alle imprese del Centro-Nord, però ci sono alcuni richiami all'articolo 4 che dovrebbero obbligare le imprese del Nord ad assumere ricercatori soltanto iscritti nelle liste di collocamento del Sud. Chiederei pertanto ai presentatori di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno in cui si chieda al Governo la precedenza assoluta delle richieste delle imprese del Sud su quelle del Centro-Nord.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.10. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.3, pur condividendone le motivazioni di principio, faccio presente che vi è sottesa l'idea secondo cui l'attività di valutazione e selezione dei progetti, in quanto esercitata da professori universitari, dovrebbe in qualche modo essere ricondotta ai compiti istituzionali, o essere demandata ad una attività di volontariato. Mi permetterei di ricordare che qui si tratta di valutatori, anche stranieri, non necessariamente ristretti alla categoria dei professori universitari. Soprattutto vorrei far osservare ai presentatori che dal punto di vista degli

effetti pratici, in caso di accoglimento del loro emendamento, non essendo una sufficiente determinazione delle destinazioni di spesa, rimanendo quindi lo stanziamento genericamente destinato ad attività di selezione e di valutazione dei progetti, avremmo come risultato pratico che le somme non sarebbero di fatto utilizzabili.

Infatti la Corte dei conti non registrerebbe alcun provvedimento attuativo di una qualche forma, a chiunque destinata, di compenso per attività di valutazione e selezione una volta che la norma di legge non individuasse con precisione i destinatari e le modalità di attribuzione. Non a caso, si prevede un decreto del Ministro per procedere a siffatte erogazioni.

Con queste motivazioni, pur condividendo l'intento espresso dal senatore Monticone nel presentare i due emendamenti, inviterei i presentatori a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno, ribadendo fin da ora l'impegno del Governo a fornire una rendicontazione analitica dei percettori delle somme in questione.

Purtroppo debbo esprimere parere negativo all'emendamento 1.2 perchè tende a sopprimere una voce di intervento per enti di ricerca che hanno assoluta necessità di queste risorse per continuare ad operare. Avendo già assunto con l'ordine del giorno l'impegno di garantire la più ampia trasparenza circa gli stanziamenti per questa limitata categoria di enti di ricerca, inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento in questione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, il Governo dà atto al senatore Lorenzi che si tratta di dare attuazione ad una "etichettatura" – come si dice in gergo parlamentare – di risorse accantonate nel fondo globale, in conformità ad un voto avvenuto in sede di approvazione della legge finanziaria. Trattandosi dell'attuazione di una volontà del Parlamento, già a suo tempo espressa, e incidendo l'emendamento su risorse destinate all'attività di ricerca, il Governo non può che rimettersi alla Commissione, limitandosi a prospettare una diversa modulazione finanziaria di copertura.

Il Governo si rimette alla Commissione anche sull'emendamento 1.5 con le stesse argomentazioni. Non è infatti il Governo che ha provveduto all'accantonamento delle somme in questione. A nome del Governo, anzi, in questa Commissione espressi parere contrario al disegno di legge che prevedeva un finanziamento *ad hoc* per l'insediamento universitario di Latina, considerando che l'ordinamento definito dal Parlamento per le procedure della programmazione universitaria prevede altri percorsi, pur riconoscendo già allora la specificità della situazione di Latina. Comunque, la Commissione ha approvato il disegno di legge n. 2114 e ciò ha determinato un automatico accantonamento delle relative risorse. Il Governo, anche in questo caso, prende atto di un *iter* parlamentare già avviato e si rimette quindi alla Commissione sull'emendamento 1.5.

Il Governo invita poi i presentatori dell'emendamento 1.6 a ritirarlo sulla base delle motivazioni espresse dalla relatrice. Essendo mancato il necessario coordinamento normativo alla Camera dei deputati, si rischia

che le imprese del Nord, che comunque vengono dopo quelle del Sud nell'ordine di priorità, possano attingere solo ai ricercatori iscritti nelle liste di collocamento del Sud, dando così luogo ad una ipotesi di «deportazione» impropria. È vero che Confindustria ha auspicato che i giovani del Sud emigrino al Nord, però in questo caso imporremmo addirittura un vincolo. Non credo sarebbe un grande vantaggio per i ricercatori. In questo senso, dovendo operare solo un raccordo normativo, inviterei i presentatori dell'emendamento 1.6 a ritirarlo.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 1.8 e all'emendamento 1.9 togliendo il periodo indicato dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

MONTICONE. Trasformo gli emendamenti 1.1 e 1.3 nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3117, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca,

considerata la necessità di destinare alla effettiva attività di ricerca e a coloro che direttamente la esplicano la massima parte della spesa,

impegna il Governo

a limitare al massimo e sotto forma di rimborsi spese i compensi per i componenti dell'apposita commissione di garanzia e per gli altri soggetti incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *d*)».

0/3117/3/7

MONTICONE

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Lo accolgo.

CAMPUS. Ritiro l'emendamento 1.2 e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno, che persegue le stesse finalità. Integrato con i precedenti ordini del giorno nn. 0/3117/1/7 e 0/3117/2/7, precedentemente accolti da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 0/3117/3/7 va incontro alla nostra richiesta di una migliore e più razionale utilizzazione dei fondi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.4.

CAMPUS. Ho qualche perplessità in relazione a questo emendamento, dato che non ho ben compreso le spiegazioni del Sottosegretario.

Mentre per Latina si utilizzano fondi che, in base a un disegno di legge il cui *iter* è già avviato, avevano già una finalizzazione, con questo emendamento 1.4 vengono comunque decurtati fondi della ricerca per convogliarli al Politecnico di Torino nella sede di Mondovì. Questo ci lascia perplessi. Si tratta di fondi già accantonati o si intaccano fondi destinati alla ricerca?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei osservare che in entrambi i casi si vanno a decurtare le risorse iscritte nel bilancio del Ministero, alle tabelle A e B. Si tratta di due procedure formalmente diverse: in un caso c'è stato il voto del Senato, che ha determinato un vincolo di destinazione; nell'altro caso c'è stato un voto di questa Commissione, che ha determinato anch'esso un vincolo di destinazione sulle uniche risorse disponibili, che sono quelle delle tabelle A e B. Ad onore del vero, in entrambi i casi si vanno a decurtare le risorse previste dalle tabelle A e B, ben sapendo il senatore Campus che gli accantonamenti in fondo globale si attivano solo con appositi interventi normativi.

Il senatore Lorenzi, per Mondovì, avrebbe potuto a sua volta presentare un disegno di legge *ad hoc* per attingere dalle stesse risorse, così come è stato fatto con il disegno di legge per Latina, ma la sostanza non cambia: sono sempre iniziative che vanno ad attingere sugli stanziamenti previsti nelle tabelle A e B.

CAMPUS. Alla luce del chiarimento ottenuto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Lorenzi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**È approvato.**

CAMPUS. Ritiro l'emendamento 1.6, perchè comprendiamo le motivazioni espresse dal relatore e dal Governo. Vorremmo però ricordare al Governo che, per quanto riguarda il trasferimento dei lavoratori al Nord, il disegno di legge presentato dal ministro Treu obbligava i giovani del Sud ad andare al Nord per avere un sussidio statale di circa 1 milione, più altre 800.000 lire per pagare l'affitto. Quindi, se c'è qualcuno che vuol deportare al Nord i giovani del Sud è magari il Governo, che lo ha già fatto con legge apposita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.9 presentato dalla relatrice, come modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* per il triennio 1998-2000, pari a lire 44,7 miliardi per l'anno 1998, 135,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 148,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Conseguentemente all'emendamento 1.2, al comma 1, sopprimere le parole: «e d)».*

*Conseguentemente all'emendamento 1.2, al comma 1, sostituire le parole: «41,8», «88,8», «95,4» rispettivamente con le parole: «40», «85», «91,6».*

2.2 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

*Conseguentemente all'emendamento 1.5, al comma 2, sostituire le parole dall'inizio del comma fino a «148,6 miliardi» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e g-bis) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi».*

2.3 PEDRIZZI, CAMPUS, PAGANO

*Conseguentemente all'emendamento 1.2, al comma 2, sopprimere la parola: «f)» e sostituire le parole: «135,4» e «148,6» rispettivamente con le parole: «80,4» e «93,6».*

2.4 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

*Conseguentemente all'emendamento 1.2, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), per il triennio 1998-2000, pari a lire 1,830 miliardi per l'anno 1998, 58,830 miliardi per l'anno 1999 e lire 58,830 miliardi per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 1,830 miliardi per il 1998, lire 3,830 miliardi per il 1999 e lire 3,830 miliardi per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) quanto a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.6 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

*Conseguentemente all'emendamento 1.9, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

2.5

PAGANO, *relatrice*

Avverto che gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.6, connessi all'1.2, già ritirato, sono ritirati anch'essi.

CAMPUS. L'emendamento 2.3, connesso all'1.5, già approvato, si illustra da sè.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 2.5, connesso all'1.9.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.3, per le ragioni già illustrate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

2.0.1

SPERONI, PERUZZOTTI, LORENZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

2.0.2

IL GOVERNO

LORENZI. L'emendamento 2.0.1 si illustra da sè.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**È approvato.**



GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, senatori, l'emendamento 2.0.2 è volto ad accelerare l'entrata in vigore del testo e per questo vi invito ad approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Chiedo alla Commissione il mandato ad apportare al testo le necessarie modifiche di coordinamento e formali, facendo presente, in particolare, che all'emendamento 1.9 occorre sostituire il comma *2-quinques* con i seguenti:

«*2-quinques*. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle accademie di belle arti" sono inserite le seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche";

*2-sexies*. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8"».

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI





